

Rep.n.

del

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VALSAMOGGIA

(Città Metropolitana di Bologna)

**CONTRATTO D'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE E SEGNALETICA
STRADE COMUNALI:**

CF. 03334231200

DITTA _____ --: C.F. _____

CIG: _____ - CUP: B47H23000370004

CODICE IPA: ZRZEGB

**IMPORTO CONTRATTUALE: EURO _____ (di cui euro 25.000,00 per
oneri della sicurezza).**

* * * * *

L'anno duemilaventitre il giorno _____ (_____) del mese di
_____, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a
me Dott.ssa Maria Consiglia Maglione - Ufficiale rogante, Segretario Generale
del Comune di Valsamoggia, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli
atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a) il **Geom. Stefano Cremonini**, nato a Bologna il 06 agosto 1960, che dichiara
di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
del **Comune di Valsamoggia**, (CF. 03334231200), che rappresenta nella sua

Rep.n.

del

qualità di Responsabile dell'Area Programmazione realizzazione gestione cura del patrimonio, di seguito nel presente atto denominato semplicemente stazione appaltante;

e

b) il **Sig.** _____, nato a _____ il _____, residente in _____, in qualità di Rappresentante Legale dell'impresa _____, con sede legale in Via _____ - codice fiscale _____ - P.Iva _____, di seguito nel presente atto denominato semplicemente appaltatore;

comparenti della cui identità personale io Ufficiale rogante personalmente certo.

PREMESSO CHE

- a** con Delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____ si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dei Lavori di "Manutenzione straordinaria pavimentazione e segnaletica strade comunali", per un importo dei lavori da appaltare di Euro 1.178.259,77 di cui Euro 1.153.259,77 oggetto dell'offerta di ribasso ad Euro 25.000,00 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;
- b** con Determina del Responsabile dell'Area Programmazione Realizzazione Gestione e Cura del Patrimonio n. _____ del _____ si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo per la realizzazione dei Lavori "Manutenzione straordinaria pavimentazione e segnaletica strade comunali";
- c** con la medesima Determina citata al precedente punto b) si dava

Rep.n.

del

mandato al Servizio Associato Gare di procedere all'indizione della gara per l'appalto dei lavori relativi ai **Lavori di "Manutenzione straordinaria pavimentazione e segnaletica strade comunali"**, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d) del decreto Legislativo n° 36 del 31/03/2023 con criterio di selezione delle offerte: criterio al Minor prezzo ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Esecuzione dei lavori sulla base di un progetto esecutivo ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 36/2023;

- d** con Determina del Responsabile Servizio Associato Gare n. ___ del _____ è stata indetta la procedura per l'affidamento dei lavori di cui in epigrafe;
- e** che in seguito a procedura negoziata esperita su piattaforma telematica SATER, il cui esito di gara è stato approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni Valli del Reno lavino e Samoggia n. ___ del _____, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva, con Determina del Responsabile del Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia n. ____ del _____, al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del _____%;
- f** che il Comune di Valsamoggia, con Determina del Responsabile dell'Area Programmazione Realizzazione Gestione e Cura del Patrimonio n. ____ del _____, ha recepito l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva nei confronti del sunnominato appaltatore;
- g** che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva attraverso il FVOE di cui all'art. 24 del D.Lgs. N° 36/2023;

Rep.n.

del

h che in data è stata sottoscritta dal Responsabile Unico del Progetto e dal legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione compiuta sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto.

La stazione appaltante, come sopra rappresentata, concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed a quelle contenute nella offerta presentata su Piattaforma Telematica Sater e allegata al presente contratto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 (nel seguito Codice dei contratti pubblici);

Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale d'Appalto, sottoscritto in sede di gara, e allegato al presente contratto.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della Legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento e' il seguente:

-----;

b) Il Codice Unico di Progettazione (CUP) relativo all'intervento è il seguente:

B47H23000370004

Articolo 2. Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale ammonta ad **Euro** (diconsi Euro _____) di cui:

Rep.n.

del

euro _____ per lavori veri e propri;

euro 25.000,00 per oneri della sicurezza.

Il contratto è stipulato interamente a misura , si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Valsamoggia - Località Bazzano, all'indirizzo Piazza Garibaldi n.1, presso la sede del Comune di Valsamoggia.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Capitolato Generale d'Appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante **stati di avanzamento lavori**.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sui conti correnti indicati nella nota pervenuta al prot.n. _____ in data _____, ovvero su altro conto corrente bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle

Rep.n.

del

generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

I lavori devono essere consegnati entro 45 giorni dalla presente stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **300 giorni** naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale. Le modalità di applicazione della penale sono contenute nell'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi previsti dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

Articolo 10. Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2026 è possibile procedere alla revisione prezzi. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del prezzo dei singoli materiali da costruzione superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati,

Rep.n.

del

nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle lavorazioni da eseguire in maniera prevalente. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano quanto indicato all' art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto .

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Le modifiche e varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente quando ricorra uno dei motivi previsti dall' art. 120 del D.Lgs n° 36/2023 .

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

L'anticipazione trova applicazione ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs 36/2023.

All'appaltatore verranno corrisposte rate di acconto ogni qualvolta i lavori eseguiti raggiungeranno la somma non inferiore ad Euro **150.000,00 (Centocinquantamila/00)**.

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Codice dei contratti per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge n. 136 del 2010:

- a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4;
- b) ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all'articolo 1, comma 2;
- c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto

Rep.n.

del

articolo 3 della Legge n. 136 del 2010;

- d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;
- e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui al medesimo Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 14. Regolare Esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione .

- 1 Le operazioni di collaudo, compresa l'emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti all'Amministrazione, devono compiersi entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo le modalità fissate dall'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e dagli artt. 13 e ss. dell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, salvi i casi per i quali il termine può essere elevato fino ad un anno ai sensi dello stesso art. 116, comma 2. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, anche se riconoscibili,

Rep.n.
del

indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, dall'art. 116, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

- 2 Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, nei casi consentiti, il certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come previsto dall'art. 116, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 50, co. 7, del D.Lgs. n. 36/2023.
- 3 Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
- 4 L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023:

- 1 L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Rep.n.

del

2 Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

-Qualora la ditta appaltatrice non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.

Articolo 16. Controversie.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Bologna con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza coordinamento;

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la

Rep.n.

del

sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio incident and injury free.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Ai sensi della Legge n.190/2012, del D.P.C.M. 18/4/2013 e dell'art.29 del D.L. 24/6/2014 n. 90 la Ditta S.E.A.F. S.r.l. risulta iscritta nell'elenco, pubblicato sul sito della Prefettura di Bologna - Ufficio Territoriale del Governo, delle imprese iscritte nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazioni mafiosa, con provvedimento protocollo n. 96224/2022 Area I del 26/08/2022, valido sino al 25/08/2023.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui agli articoli 67, 84, comma 4, del citato decreto legislativo N. 159 del 2011.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, nè all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrarre di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n.165 del 2001.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 83, commi 1 e 2, 88, commi 4 bis e 4 ter, e 92 del D.Lgs. n. 159/2011 la stazione appaltante procede alla

Rep.n.

del

sottoscrizione del contratto, ma recederà dallo stesso all'esito di successive comunicazioni o informazioni connesse alla sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi degli articoli 67 e 84 del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 20. Tutela della Privacy e riservatezza

L'appaltatore si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni e/o documenti e/o notizie di qualsiasi natura acquisite nello svolgimento dell'appalto o provenienti da amministrazioni o altri soggetti coinvolti nello svolgimento dei lavori. Le notizie relative ai lavori affidati venute a conoscenza del personale impiegato a qualsiasi titolo dall'appaltatore in relazione all'esecuzione dei lavori, non devono in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né devono essere utilizzate da parte dell'affidatario o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli di cui al presente contratto. Le Parti prendono atto che i dati personali forniti e raccolti in ragione del presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge e dai Regolamenti in materia. L'appaltatore è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo n.679/2016.

Articolo 21. Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - D.P.R. 16

Aprile 2013 n. 62 - Patto di Integrità - Legge 190/2012.

- 1 Le parti dichiarano, ciascuna per la propria competenza e conoscenza che, come previsto dall'art. 53 in vigore del D.Lgs. n.165/2001 e dal Piano per la Prevenzione della Corruzione dell'ente, non vi sono ex

Rep.n.
del

dipendenti del Comune di Valsamoggia che, avendo esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, svolgono attualmente attività lavorativa o professionale presso il soggetto privato sottoscrittore del presente contratto. Le parti danno altresì atto che, ai sensi della normativa sopra richiamata, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla presente clausola sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;

- 2 I sottoscrittori dichiarano di provvedere ad osservare e a fare osservare il Codice di comportamento del Comune di Valsamoggia, approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 72 del 5/7/2022 e il Patto di Integrità del Comune di Valsamoggia, approvato con deliberazione Giunta Comunale n.126 in data 27/9/2016, documenti sottoscritti in sede di gara e allegati al presente contratto.

Articolo 22. Subappalto.

- Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs n° 36/2023;
- Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 119 del D.Lgs.n. 36/2023, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art. 25 del Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

Rep.n.

del

Articolo 23. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria numero _____- in data _____ rilasciata da _____ – Agenzia di _____, per l'importo di euro _____, acquisita al prot.n. _____ del _____.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

.Ai sensi dell'articolo 107, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Rep.n.

del

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Rep.n.

del

Articolo 24. Obblighi assicurativi.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei Contratti e dell'art. 18 del CSA, ha presentato una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, n. _____ in data _____, rilasciata da _____ – Agenzia di _____, acquisita al prot.n. _____ del _____.

La polizza per rischi di esecuzione (C.A.R.) risulta così articolata:

- per un importo del contratto, divisa per partite come previsto all'art. 18, comma 2, del CSA;
- per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 1.500.000,00 (euro Cinquecentomila).

Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi ed al regolamento approvati con D.M. (MISE) 19 gennaio 2018, n. 31.

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non materialmente allegati:

Rep.n.

del

- a) il Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche ;
- c) l'elenco prezzi unitari,
- d) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs n° 81/2008 (piano di sicurezza e coordinamento -proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento , piano di sicurezza sostitutivo, piano operativo di sicurezza);
- e) il cronoprogramma;
- f) il codice di comportamento
- g) il patto di integrità
- h) l'offerta economica

Art. 27 - Spese di contratto, imposte , tasse e trattamento fiscale.

- 1 Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
- 2 Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 3 Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
- 4 L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato

Rep.n.

del

conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono (con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del CAD - D.Lgs. 82/2005).

Il Rappresentante della stazione appaltante

geom.Stefano Cremonini

L'appaltatore

L'Ufficiale rogante

dr.ssa Maria Consiglia Maglione